

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|9 settembre 2022| n. 26615

Data udienza 9 giugno 2022

Integrale

Filiazione di minori - Articoli 316 bis e 337 ter cc - Affidamento e collocazione della prole - Articolo 148 cc - Mantenimento dei figli - Articoli 335 e 350 cpc - Vizio revocatorio - Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12168/2021 proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

e sul ricorso 15334/2021 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Procura Generale presso la Corte d'Appello Di Venezia, (OMISSIS);

- intimati -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 19-1-2021 il Tribunale di Treviso, pronunciando sull'istanza congiuntamente proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine alla regolamentazione dell'affidamento, della collocazione e del mantenimento dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), nati dalla loro relazione sentimentale rispettivamente in data 27.08.2009 ed in data 17.04.2014, così disponeva: "1. affida in via condivisa i minori (OMISSIS) e (OMISSIS) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre (OMISSIS); 2. dispone che la ripartizione dei turni di responsabilità tra i genitori sia regolamentata come da punti da 2 a 5 del ricorso congiunto del 14.02.2019 (doc. 12 di parte ricorrente); 3. pone a carico di (OMISSIS) l'obbligo di versare a (OMISSIS) la somma mensile complessiva di Euro 850,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS), somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; 4. pone in capo ad entrambi i genitori, in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso; 5. dichiara inammissibile la domanda di parte resistente relativa ai passaporti; 5. condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore di (OMISSIS), delle spese processuali che liquida in complessive 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti per legge".

2. Avverso il suddetto decreto (OMISSIS) proponeva reclamo, al cui accoglimento si opponeva la (OMISSIS), e la Corte d'appello di Venezia, con decreto pubblicato il 29-3-2021, rigettava il reclamo condannando il reclamante alla rifusione delle spese di lite.

3. Avverso questo ultimo provvedimento la Procura Generale presso la Corte d'appello di Venezia propone ricorso per cassazione (RG 12168/2021), affidato a due motivi. Avverso il medesimo provvedimento anche (OMISSIS) propone ricorso per [cassazione \(RG 15334/2021\)](#), affidato a due motivi. (OMISSIS) e' rimasta intimata.

4. All'esito di ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata l'11-12-2022, entrambi i ricorsi sono stati fissati per la medesima adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'[articolo 375 c.p.c.](#), u.c., e articolo 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso proposti dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Venezia sono così rubricati: "I. Violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6; II. Violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5". Con il primo motivo la Procura Generale denuncia il difetto di motivazione del decreto impugnato, per avere la Corte d'appello deliberato senza tenere conto in alcun modo del parere espresso dalla medesima Procura Generale in data 25 marzo 2021. Con il secondo motivo deduce che la Corte d'appello ha ommesso l'esame del parere espresso dal P.G., decisivo in quanto favorevole all'accoglimento del reclamo, essendo dato pacifico che i bambini trascorressero il loro tempo in modo quasi paritetico con i genitori, ossia su 28 giorni mensili, 12 con il padre e 16 con la madre, che dette modalità fossero consolidate da un biennio, sicché era ingiustificato il provvedimento di collocazione prevalente dei figli presso la madre.

2. I motivi di ricorso proposti da (OMISSIS) sono così rubricati: "I. Violazione dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5; II. Violazione e falsa applicazione degli [articoli 148, 316 bis e 337 ter c.c.](#); ommesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'[articolo 360 c.p.c., comma 1](#), nn. 3 e 5". Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha ommesso di valutare il dato storico e pacificamente riconosciuto che da oltre un biennio i minori trascorrono il loro tempo in modo sostanzialmente paritetico con i genitori. Espone che, al fine di disciplinare l'affidamento dei piccoli nonché il concorso al mantenimento, i genitori presentavano al Tribunale di Treviso istanza congiunta, chiedendo l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di avere i figli con sé a fine settimana alternati nonché un pernottamento a settimane alternate, nonché prevedendo un contributo al mantenimento da parte del padre nella misura di Euro 850,00 complessivi, con spese straordinarie poste a suo carico nella misura dell'80%. Deduce che, poiché il Tribunale di Treviso ometteva la tempestiva fissazione dell'udienza, nelle more i genitori concordavano un collocamento diverso da quello richiesto in sede di ricorso congiunto e sostanzialmente paritario dei minori. In particolare, nell'arco di quattro settimane, i figli trascorrevano con il padre 12 giorni e 16 giorni con la madre e, quanto al mantenimento, i genitori provvedevano sostanzialmente in via diretta, salvo un contributo da parte del padre di Euro 250,00 mensili. Deduce quindi il (OMISSIS) che, stante l'inerzia del Tribunale dopo otto mesi dal deposito del ricorso congiunto, egli aveva formalmente revocato il proprio assenso a detto ricorso e che la madre tacitamente aveva aderito a detta revoca. Dopo oltre due anni dalla consolidata e concordata disciplina di fatto adottata, la (OMISSIS) il 22 ottobre 2020 chiedeva al Tribunale di disporre integralmente la disciplina di cui al ricorso rinunciato, pur trattandosi di disciplina assolutamente peggiorativa rispetto a quella osservata dalle parti per quasi due anni, senza prospettare alcuna circostanza modificativa e medio tempore intervenuta. L'odierno ricorrente si opponeva a tale richiesta, rassegnando le conclusioni come trascritte in ricorso (pag. 9 e 10), e chiedeva l'affidamento condiviso con collocazione paritaria dei minori, provvedendo i genitori al mantenimento diretto, con spese straordinarie in ogni caso al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Treviso. Senza istruttoria alcuna il Tribunale accoglieva le istanze della (OMISSIS) con il decreto di data 19.01.2021, depositato in data 01.02.2021 e la Corte d'appello ha negato che la Procura Generale avesse espresso il proprio parere, ma non ha evidenziato alcun elemento ostativo all'adozione della collocazione paritaria, limitandosi ad affermare che la bigenitorialità era garantita. Con il secondo motivo deduce che la Corte d'appello ha ritenuto assorbita la questione relativamente all'assegno di mantenimento, presumibilmente perché ritenuta collegata solo ad una diversa calendarizzazione richiesta, omettendo ogni valutazione in ordine al tempo in cui i figli risultano collocati e affidati a ciascun genitore, in violazione del principio di proporzionalità, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama. Lamenta che non sia stata svolta né dal Tribunale né dalla Corte d'appello alcuna attività istruttoria sui compiti domestici e di cura, nonché sulla capacità economica dei genitori, per nulla considerata. A tale ultimo riguardo, deduce di percepire un reddito di Euro 17.000 netti all'anno, mentre la madre ha proprietà immobiliari e lavora presso il nuovo compagno con il quale convive.

3. In via pregiudiziale, i due procedimenti vanno obbligatoriamente riuniti, ai sensi dell'[articolo 335 c.p.c.](#), atteso che si tratta di impugnazioni avverso il medesimo decreto, e il ricorso del (OMISSIS) (R.G.15334/2021), notificato successivamente a quello della Procura Generale presso la Corte d'appello di Venezia, si converte automaticamente in ricorso incidentale.

4. Il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Venezia e' inammissibile, atteso che, secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio intende qui ribadire, nei giudizi aventi ad oggetto la modifica di provvedimenti riguardanti la prole, il Pubblico Ministero non assume la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto come obbligatorio, ma senza alcun potere, ne' di iniziativa, ne' di impugnativa della decisione (Cass.3638/2018).

Nel caso di specie, non sussiste, pertanto, la legittimazione della Procura Generale presso la Corte d'appello di Venezia all'impugnazione, risultando, altresì, dagli atti processuali che il Pubblico Ministero abbia partecipato e interloquuto nel giudizio ch appello, pur se la Corte di merito, per errore di percezione degli atti processuali di quel giudizio, di eventuale rilevanza solo quale vizio revocatorio, abbia affermato la mancanza del parere del P.M..

5. I motivi del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono parimenti inammissibili.

5.1. Le censure difettano di pertinenza, specificita' ed autosufficienza, atteso che si risolvono in doglianze espresse in modo non lineare e non conferente rispetto all'oggetto del contendere e che nel ricorso non sono riportate compiutamente le argomentazioni difensive a sostegno del reclamo, essendosi il ricorrente limitato a trascrivere nel ricorso solo le conclusioni rassegnate.

Nello specifico, l'omessa considerazione da parte della Corte di merito del parere del Pubblico Ministero non e' configurabile come vizio ex [articolo 350 c.p.c., comma 1, n. 5](#), essendo non un fatto storico, ma un fatto processuale, la cui errata percezione, come gia' rilevato, avrebbe dovuto, se del caso, censurarsi come vizio revocatorio.

Inoltre, la Corte d'appello da' atto della frequenza degli incontri dei minori con il padre in conformita' a quanto indicato dal (OMISSIS) (essendo, anzi, indicata nel decreto impugnato una frequenza addirittura maggiore), sicche' anche sotto tale profilo le censure di omesso esame di fatti decisivi non colgono nel segno.

Il ricorrente, inoltre, si duole della collocazione prevalente dei minori presso la madre e, ai fini della riduzione del mantenimento per i figli a suo carico, della mancata comparazione reddituale ed economica tra i due genitori e del mancato rispetto del principio della proporzionalita' rispetto alle rispettive frequentazioni genitoriali, ma non precisa se, come e quando avesse prospettato nel giudizio di reclamo le suddette questioni, delle quali non si rinviene alcuna menzione nel decreto impugnato, difettando cosi' le censure, sotto tale profilo, di autosufficienza.

6. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale, nulla dovendo disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo svolto attivita' difensiva la parte intimata.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, l'articolo 13, comma 1-quater](#).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del [Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52](#).

P.Q.M.

La Corte, riuniti i procedimenti in epigrafe indicati, dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del [Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52](#).